SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2018.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato, per ulteriori centottanta giorni, lo stato di emergenza in argomento;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 ottobre 2017, n. 485 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova»;

Vista la nota del 23 ottobre 2018 del Presidente della regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 novembre 2018, prot. n. CG/68042;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

18A08125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2018.

Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie territoriali dello Stato. Modifiche ai decreti 17 luglio 2014, 20 ottobre 2014, 3 settembre 2015, 19 marzo 2016, 24 marzo 2016, e loro successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto in data 21 aprile 2006;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed in particolare l'art. 23-*quinquies* che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere *a)* e *b)* la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che detta «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e in particolare, l'art. 1, comma 2, che prevede che, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provveda, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, recante la «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, con il quale sono state apportate modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015 di individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e di definizione dei relativi compiti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016, concernente la graduazione degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2017 con cui è stata individuata presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2015 concernente l'individuazione della rete dei referenti per la prevenzione della corruzione nel Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici di livello dirigenziale non generale, per meglio definire le competenze già attribuite, per assicurare una migliore funzionalità e al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, adottando un decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto altresì di dover procedere, contestualmente alla graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri di pesatura previsti dal summenzionato CCNL;

Su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Informate le organizzazioni sindacali;
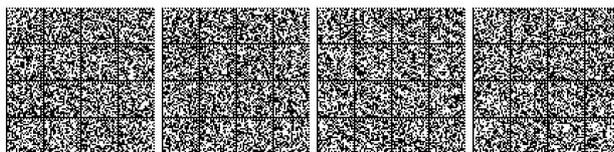
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è soppresso;

2) l'Ufficio VIII dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio VII;

3) l'Ufficio IX dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio VIII;

4) l'Ufficio X dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio IX;

5) l'Ufficio XI dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio X;

6) l'Ufficio XII dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio XI;

7) l'Ufficio XIII dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E. è rinominato Ufficio XII.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - I.G.I.C.S.

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Funzione di audit interno sulle procedure e le attività dell'Ispettorato. Supporto all'Ispettore generale nella definizione dell'assetto organizzativo e dei processi dell'Ispettorato. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato e relazioni sindacali. Gestione amministrativa e contabile della convenzione IT e delle altre convenzioni di competenza dell'Ispettorato e relativi atti di impegno e pagamento. Definizione del Budget annuale. Acquisti degli apparati informatici e dei beni strumentali per gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Servizio di economato e consegnatario. Supporto normativo e legale per le attività dell'Ispettorato. Coordinamento degli adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Coordinamento attività pre-legislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Definizione dei sistemi informatici nelle aree di competenza dell'Ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione. Verifica e collaudo delle realizzazioni.

Ufficio II

Definizione di modelli e metriche qualitative e quantitative per i sistemi, le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Supporto tecnico agli uffici dell'Ispettorato per le analisi di congruità tecnica ed economico-finanziaria delle proposte di soluzioni informatiche, per il monitoraggio prestazionale e la qualità dei sistemi e dei servizi. Monitoraggio e verifica dell'allineamento dei sistemi e degli applicativi informatici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi. Verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti. Definizione dei sistemi informatici di supporto nelle aree di competenza dell'Ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Verifica e collaudo delle realizzazioni.

Ufficio III

Definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Definizione del Piano operativo annuale IT. Definizione delle proposte di programmi ed interventi di ICT, valorizzazione del patrimonio di dati e rafforzamento delle capacità di analisi finanziabili con risorse nazionali e/o europee aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Gestione delle fasi di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei programmi e degli interventi finanziati con le risorse aggiuntive. Gestione dei rapporti con le Istituzioni titolari delle risorse, con i soggetti attuatori e con i beneficiari delle azioni. Definizione e monitoraggio degli obiettivi annuali dell'Ispettorato. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Verifica e collaudo delle realizzazioni.

Ufficio IV

Definizione di sistemi, metodi e modelli per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dei dati di finanza pubblica. Supporto e collaborazione con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e privati, per la condivisione, lo scambio, l'analisi e la valorizzazione del reciproco patrimonio di dati. Gestione e analisi di big data. Gestione e sviluppo della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni. Gestione ed evoluzione del portale dei dati e dei servizi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le amministrazioni, gli enti, i cittadini e le imprese. Definizione dei sistemi conoscitivi, data-warehouse e cruscotti. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio V

Presidio delle attività di gestione dei CED del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e defini-

zione delle relative strategie evolutive. Partecipazione al processo di definizione di architetture, metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica delle infrastrutture tecnologiche. Supporto agli adempimenti in materia di *cyber-security* e alla gestione delle emergenze informatiche. Gestione degli asset tecnologici e dei centri stampa del Dipartimento. Gestione del servizio di assistenza tecnica agli utenti sull'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche. Definizione degli interventi di adeguamento in materia di asset e infrastrutture tecnologiche del Dipartimento. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Valutazione della sostenibilità infrastrutturale delle proposte di soluzione informatica elaborate a supporto dei processi e delle attività del Dipartimento. Definizione delle caratteristiche tecniche degli apparati informatici e dei beni strumentali da acquisire per gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento. Presidio del processo di sviluppo delle competenze tecnico-informatiche degli utenti dei sistemi e degli applicativi del Dipartimento.
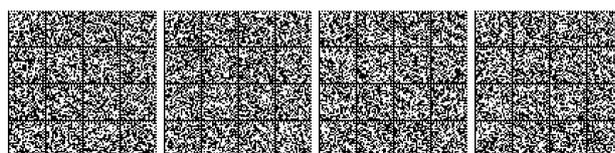
Ufficio VI

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in materia di: analisi del fabbisogno e programmazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici; costo del lavoro nelle Amministrazioni pubbliche e dati statistici sul pubblico impiego; monitoraggio e valutazione di impatto sulla finanza pubblica della spesa per il personale della pubblica amministrazione; controllo e monitoraggio della spesa sociale (sanitaria, pensionistica, per le politiche del lavoro e assistenziali); piattaforme dei servizi per tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico; altri adempimenti di analisi, coordinamento, vigilanza e monitoraggio in materia di pubblico impiego e spesa sociale. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio VII

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in materia di: acquisizione delle entrate dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici; tesoreria dello Stato; sistemi di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni; rapporti con la Banca d'Italia e con gli altri Organismi responsabili in materia di entrate; altri adempimenti relativi alla contabilità delle entrate; adempimenti relativi ai bilanci delle regioni e degli enti territoriali; monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; gestione dei rapporti finanziari con gli Enti decentrati di spesa; monitoraggio, analisi e previsioni di finanza pubblica; elaborazione dei documenti di finanza pubblica. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio VIII

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in materia di: gestione del ciclo integrato delle spese delle Amministrazioni dello Stato; Bilancio di previsione dello Stato (finanziario ed economico); Rendiconto generale dello Stato e rendiconti tematici (Bilancio di genere); analisi e valutazione della spesa e delle politiche di bilancio dello Stato; monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa delle Amministrazioni centrali; rapporti con gli Organismi interessati all'informatizzazione dei procedimenti di spesa; espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali degli Uffici centrali di bilancio; altri adempimenti relativi al bilancio e alla contabilità della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio IX

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in materia di: vigilanza sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione di enti e organismi pubblici non territoriali; analisi dei bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali; coordinamento e vigilanza delle funzioni di controllo e revisione dei conti; registro dei revisori contabili; indirizzo e coordinamento delle funzioni di controllo del Sistema delle Ragionerie; servizi ispettivi di finanza pubblica; altri adempimenti in materia di vigilanza e controllo della finanza pubblica; espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali delle Ragionerie territoriali dello Stato. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.

Ufficio X

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in materia di: monitoraggio, valutazione e controllo degli investimenti pubblici realizzati con fondi europei e nazionali; bilancio dell'Unione europea; flussi finanziari Italia-UE; programmazione, attuazione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi europei e del fondo nazionale di sviluppo e coesione; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea; supporto al processo di adozione delle deliberazioni CIPE ed al monitoraggio sull'attuazione delle stesse; monitoraggio dell'attuazione delle autorizzazioni di spesa settoriali; monitoraggio investimenti e opere pubbliche; rapporti con Organismi internazionali e dell'Unione europea. De-

finizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio.
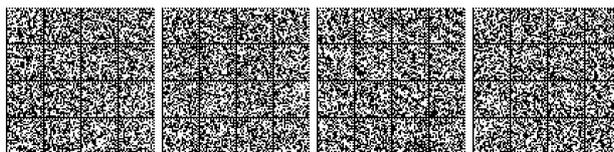
Ufficio XI

Presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici a supporto di: attività prelegislativa dipartimentale; studi e ricerca; gestione e conservazione documentale; identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; definizione di strumenti di supporto alla governance delle iniziative IT dipartimentali; comunicazione istituzionale ed organizzazione di eventi di interesse del Dipartimento; processi di carattere trasversale, ivi inclusa la gestione delle piattaforme di dialogo e formative; processi e piattaforme connesse con la trasformazione digitale della pubblica amministrazione; funzioni di coordinamento del Dipartimento; Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi e al miglioramento dei processi del Dipartimento e all'adozione di tecnologie innovative e per la digitalizzazione.».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica - I.GE.CO.FI.P

Ufficio I

Coordinamento dell'attività prelegislativa, nonché della redazione di decreti e proposte normative di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell'Ispettorato. Adempimenti di competenza dell'Ispettorato in attuazione della normativa sulla gestione del patrimonio delle Amministrazioni centrali e locali. Predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Programma nazionale di riforma. Analisi e monitoraggio dell'impatto normativo sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato. Esame ed elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni riguardanti le operazioni di partenariato pubblico privato ivi comprese le attività del Tavolo di coordinamento inter-istituzionale per la definizione della Convenzione di partenariato pubblico-privato.

Ufficio II

Coordinamento dell'attività di previsione e di monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici. Predisposizione di note e documenti di monitoraggio a supporto dei compiti dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di monitoraggio delle spese. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Studio e coordinamento delle metodologie per effettuare i consolidamenti dei conti di cassa. Attività di supporto all'Ispettore per le attività di coordinamento in materia di sistemi contabili delle Amministrazioni Pubbliche e di armonizzazione dei bilanci pubblici e partecipazione ai relativi gruppi di lavoro internazionali Supporto all'analisi e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti in materia di spese

Ufficio III

Coordinamento della predisposizione dei documenti programmatici di finanza pubblica, ivi incluso il Documento programmatico di bilancio. Per quanto di competenza, supporto all'attività di studio e di verifica della Commissione europea in materia di finanza pubblica sulle metodologie per il rafforzamento del Governo economico dell'Unione europea. Attività inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria. Coordinamento tecnico dei rapporti dipartimentali con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Coordinamento delle attività di competenza dell'Ispettorato connesse alla predisposizione e all'analisi delle tavole di notifica ad Eurostat. Esame, per quanto di competenza del Dipartimento, della normativa comunitaria e delle decisioni Eurostat in materia di contabilità nazionale e dei relativi impatti sulla finanza pubblica, anche con la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali. Analisi e studi in materia di finanza e contabilità pubblica.

Ufficio IV

Previsione, monitoraggio e consuntivo del conto di cassa del settore statale, delle Amministrazioni centrali e del settore pubblico. Elaborazione del conto consuntivo di cassa delle Amministrazioni pubbliche. Predisposizione della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. Collaborazione alla previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per la parte di competenza, con elaborazione dell'avanzo primario del settore pubblico ai fini della valutazione della spesa per interessi. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Comunicazioni mensili al Fondo monetario internazionale e all'Eurostat dei dati di cassa di cui alla direttiva n. 85 del 2011. Per quanto di competenza, elaborazione dei documenti ufficiali di finanza pubblica e delle tavole di notifica ad Eurostat. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio V

Analisi e monitoraggio dei dati di cassa degli enti appartenenti al sottosettore delle Amministrazioni locali. Consolidamento dei dati di previsione e di consuntivo degli enti appartenenti al sottosettore delle Amministrazioni locali. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Collaborazione alla previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per la parte di competenza. Analisi e monitoraggio dei dati re-

lativi agli investimenti pubblici, anche in collaborazione con gli altri Ispettorati. Analisi delle norme con impatto sul sottosettore delle Amministrazioni locali, anche con riferimento alle iniziative in materia di sistemi contabili. Per quanto di competenza, elaborazione dei documenti ufficiali di finanza pubblica, delle tavole di notifica ad Eurostat e dei dati di cassa di cui alla direttiva n. 85 del 2011. Supporto all'attività pre-legislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.
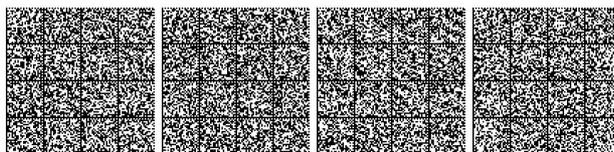
Ufficio VI

Previsione, monitoraggio e consuntivo del conto di cassa degli enti di previdenza e assistenza sociale e collaborazione alla previsione sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per quanto di competenza. Attività di raccordo fra conti di cassa e di competenza. Monitoraggio mensile delle entrate contributive sulla base dei flussi inerenti i versamenti operati tramite delega unica, sistema postale, versamenti in tesoreria e le certificazioni SIOPE-enti previdenziali. Adempimenti di competenza in applicazione della normativa sulla gestione del patrimonio degli enti di previdenza e assistenza sociale. Per quanto di competenza, elaborazione dei documenti ufficiali di finanza pubblica, delle tavole di notifica ad Eurostat e dei dati di cassa di cui alla direttiva n. 85 del 2011. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Coordinamento delle attività di previsione e di monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa che hanno impatto sul conto disponibilità e degli scambi informativi e decisionali col Dipartimento del tesoro sul saldo del conto disponibilità. Collaborazione con il Dipartimento del tesoro per l'adeguamento delle disposizioni relative alla gestione di liquidità del Tesoro anche in coerenza con le indicazioni della Banca Centrale Europea e della relativa gestione del debito. Analisi delle problematiche inerenti la Tesoreria dello Stato per quanto di competenza dell'Ufficio. Supporto all'analisi e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti in materia di garanzie statali. Supporto all'attività prelegislativa e normativa dell'Ispettorato nelle materie di competenza.

Ufficio VIII

Coordinamento, d'intesa con il Servizio Studi dipartimentale dell'area modellistica del Dipartimento della Ragioneria. Attività connesse alla gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche. Sviluppo di strumenti di previsione, analisi e monitoraggio delle variabili di finanza pubblica nonché delle voci di spesa ed entrata dello Stato e della PA, anche attraverso la costruzione di modellistica. Coordinamento e organizzazione delle attività connesse alla implementazione e gestione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria. Coordinamento delle attività di monitoraggio delle entrate. Analisi e monitoraggio delle entrate tributarie ed extra tributarie. Supporto all'analisi e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica dei provvedimenti in materia di entrate. Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica.».

Art. 4.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Genova, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Torino/Aosta, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due sedi situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Firenze/Prato, Palermo, Torino/Aosta sono articolate ognuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.».

3. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.».
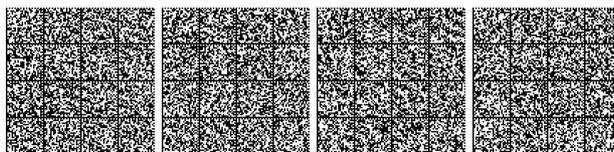
Art. 5.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, e successive modificazioni e integrazioni

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La tabella relativa all'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGRUE è modificata come segue:

Ufficio I	TERZA
Ufficio II	TERZA
Ufficio III	SECONDA
Ufficio IV	SECONDA
Ufficio V	SECONDA
Ufficio VI	SECONDA
Ufficio VII	TERZA
Ufficio VIII	TERZA
Ufficio IX	SECONDA
Ufficio X	SECONDA
Ufficio XI	TERZA
Ufficio XII	TERZA

2) La tabella relativa all'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - I.G.I.C.S. è modificata come segue:

Ufficio I	TERZA
Ufficio II	TERZA
Ufficio III	TERZA
Ufficio IV	TERZA
Ufficio V	SECONDA
Ufficio VI	SECONDA
Ufficio VII	SECONDA
Ufficio VIII	SECONDA
Ufficio IX	SECONDA
Ufficio X	SECONDA
Ufficio XI	SECONDA

3) La tabella relativa all'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica - I.GE.CO.FI.P è modificata come segue:

Ufficio I	SECONDA
Ufficio II	TERZA
Ufficio III	TERZA
Ufficio IV	SECONDA
Ufficio V	SECONDA
Ufficio VI	SECONDA
Ufficio VII	TERZA
Ufficio VIII	TERZA

Art. 6.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2016, e successive modificazioni e integrazioni

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2016, e successive modificazioni e integrazioni, art. 1, tabella, sono soppresse le seguenti voci:

Aosta Direttore	II
Forlì-Cesena/Rimini Direttore	II
Ravenna Direttore	II
Torino Direttore	III
Torino Ufficio I	II

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2016, art. 1, tabella, sono aggiunte le seguenti voci:

Torino/Aosta Direttore	III
Torino/Aosta Ufficio I	II
Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna Direttore	II

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2018

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1420

18A08003
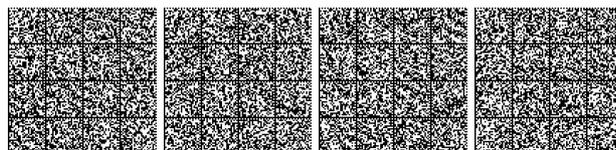
DECRETO 6 dicembre 2018.

Integrazione dell'elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 verificatosi nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2018, n. 189, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2018, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 2018, n. 194, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, con la quale, tra l'altro, il presidente della Regione Liguria è stato nominato commissario delegato;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, concernente «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.»;

Vista la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha comunicato i soggetti e le attività produttive presenti sulla porzione di territorio colpito dal crollo del viadotto Polcevera;

Visto il proprio decreto del 6 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2018, n. 213, concernente la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del 6 settembre 2018, il quale stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dallo stesso decreto;

Vista la nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha comunicato ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, che per errore materiale non erano stati inseriti nell'elenco inviato con la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018;

Vista la medesima nota n. PG/2018/306682 dell'8 novembre 2018 del presidente della Regione Liguria che, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha segnalato che la ditta «Computer Union S.r.l.», indicata al n. 621 dell'allegato 2 al decreto del 6 settembre 2018, non risulta tra i soggetti interessati dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018;

Ritenuta la necessità, sulla base della nuova segnalazione del commissario delegato, di integrare l'elenco dei soggetti beneficiari della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, prevista dal decreto del 6 settembre 2018.

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto del 6 settembre 2018 si applicano anche ai soggetti indicati nell'allegato 1) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Dall'allegato 2) al decreto del 6 settembre 2018 è esclusa la ditta «Computer Union S.r.l», indicata al n. 621 del medesimo allegato, in quanto non risulta tra i soggetti interessati dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018. Gli adempimenti e i versamenti eventualmente sospesi per effetto del medesimo decreto del 6 settembre 2018 sono comunque effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2018

Il Ministro: TRIA

ALLEGATO *1*
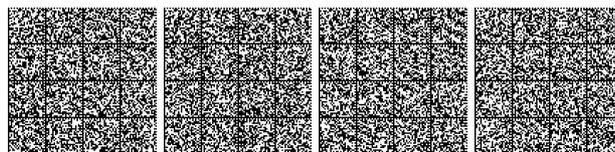
N.	UL-SEDE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1	SEDE	NUOVA CASA SNC DI MELLE MARCELLO & C.	VIA PERINI 20
2	UL-10	MOBILI FEDERICI S.R.L.	VIA PERINI 22
3	SEDE	100 MENO 1 DI CUSANO ROBERTO	VIA PERINI 24
4	SEDE	OFFICINA FIUMARA S.R.L.	VIA PERINI 26/28RR
5	UL-12	ANDREA ODICINI - S.R.L.	VIA PERINI 30
6	SEDE	F.I.D.ECO FORNITURE INDUSTRIALI DISTRIBUZIONE ECOLOGICA – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	VIA PERINI 38
7	UL-1	ZENA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA PERINI 38-40-42
8	SEDE	F.I.D.A. FABBRICA ITALIANA DETERSIVI AFFINI - DI GALLINO GIANCARLO & C.- S.N.C.	VIA PERINI 38-42
9	SEDE	CAR WASH 69 S.A.S. DI ZEREGA SABRINA	VIA PERINI 42
10	SEDE	PNEUS CAMPI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	VIA PERINI 44
11	UL-1	LINEARENT S.R.L.	VIA PERINI 5
12	UL-1	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	VIA PERINI 5/7
13	SEDE	CARFIN S.P.A.	VIA PERINI 50
14	SEDE	INCOM INDUSTRIALE & COMMERCIALE S.R.L. (INCOM S.R.L.)	VIA PERINI 54
15	UL-7	CARFIN S.P.A.	VIA PERINI 62/1
16	UL-8	CARFIN S.P.A.	VIA PERINI 62/2
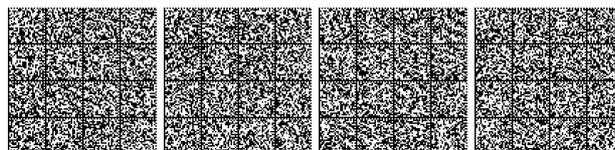
17	UL-2	AGENZIA DODERO DI CAVALLI MATTEO E MARCO S.N.C.	VIA PERINI 64
18	SEDE	EDIL BEAUTY DI AMARI GUCCIA MARCO SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	VIA PERINI 8
19	UL-1	SEGEGROSS S.P.A.	VIA PERINI 9
20	SEDE	CARROZZERIA CORONA DI CORONA LUIGI	VIA TAGLIOLINI 100N
21	SEDE	EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 104
22	UL-2	DIFFUSIONE TESSILE S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 108
23	SEDE	KALMAR ITALIA S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 108
24	SEDE	CRVI IMMOBILIARE S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 108
25	UL-1	SCAVINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	VIA TAGLIOLINI 108
26	UL-1	UNIVERGOMMA S.P.A.	VIA TAGLIOLINI 22
27	SEDE	GRAAL TECH S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 26
28	UL-1	S.I.M.A.S. S.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALE METALLURGICA APPLICAZIONI SPECIALI	VIA TAGLIOLINI 26
29	SEDE	MARINONI S.P.A.	VIA TAGLIOLINI 26/B
30	SEDE	WESTEAM S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 26/C
31	UL-1	CALCAGNO ANTONIO SERAFINO	VIA TAGLIOLINI 26/E
32	UL-4	FIDEMA PROGETTI S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 26/E - 27/R
33	UL-1	FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 42/44
34	SEDE	COSTRUZIONI MONTAGGI E MANUTENZIONI S.R.L. (C.M.M. S.R.L.)	VIA TAGLIOLINI 46-48-50
35	UL-11	GDP SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	VIA TAGLIOLINI 64
36	UL-5	CARFIN S.P.A.	VIA TAGLIOLINI 94

37	UL - 1	G.M.C. GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	VIA TAGLIOLINI 26/C
38	SEDE	PENE MODOU TALL	VIA PORRO 5/20 S. A
39	SEDE	GHIATT SOUFIANE	VIA PORRO 5/3 A
40	SEDE	HUAYLAS ORELLANA ROMMEL BIENVENIDO	VIA PORRO 6/2
41	SEDE	BANAN ECH CHARKAOUI	VIA PORRO 7/12 B
42	SEDE	AZIF ABDELLATIF	VIA PORRO 7/12 B
43	SEDE	AZIF SOUFIANE	VIA PORRO 7/12 B
44	SEDE	G.B. COSTRUZIONI DI GENCI BEQIRI	VIA PORRO 7/15
45	SEDE	GHAFFARI REZA	VIA PORRO 7/S
46	UL	TECNOTATTI S.R.L.	VIA GRETO DI CORNIGLIANO 12 A
47	UL	TRE ESSE GROUP	CORSO PERRONE 59 R
48	UL	FERROMETAL S.R.L.	VIA NICOLA LORENZI 11

18A08124

DECRETO 11 dicembre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 99586 del 27 novembre 2018, che ha disposto per il 30 novembre 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 99586 del 27 novembre 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantadue giorni è risultato pari a 0,163%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,918.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,334% e a 1,159%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A08123

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 dicembre 2018.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi *in itinere* e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2019/2021, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2019, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2018

Il Ministro: SALVINI

18A08102

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «WPC Work in Progress Consulting società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-

co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «WPC Work in Progress Consulting Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 30.204,00, si riscontrano una massa debitoria di € 156.830,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 126.626,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

Considerato che in data 14 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «WPC Work In Progress Consulting Società cooperativa», con sede in Brindisi (codice fiscale n. 02325010748) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08015

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Monti società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il d.d. 31 luglio 2017 n. 27/SGC/2017 con il quale la società cooperativa Coop. Monti Società cooperativa con sede in Parma, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Stefano Marchesano ne è stato nominato Commissario governativo;

Vista la nota pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 9 ottobre 2017, con la quale il Commissario governativo, nel presentare la relazione sulla situazione amministrativa, contabile e finanziaria della cooperativa sopra citata, richiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla suddetta relazione nella quale il Commissario governativo ha evidenziato le difficoltà riscontrate nel prendere in consegna la gestione dell'Ente e con la quale ha comunicato la situazione patrimoniale dello stesso, dalla quale si rileva uno stato di insolvenza poiché a fronte di un attivo patrimoniale, come risultante dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio 2015, pari a € 1.232.531,00, ma completamente dissipato, si rileva una massa debitoria pari ad € 1.139.366,00 di cui € 591.924,21 nei confronti di Equitalia;

Considerato che in data 2 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimen-

to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
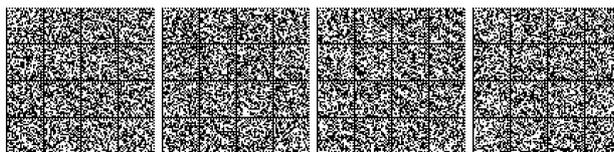
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Coop. Monti Società cooperativa» con sede in Parma (codice fiscale n. 01542120199), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Carmela Bucciarelli, nata a Battipaglia (SA) il 6 gennaio 1989 (codice fiscale BCCCML89A46A717R) e residente in Parma, via G. Verdi, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08016

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Apulia», in Tricase e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative Italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Apulia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.643,00, si riscontrano una massa debitoria di € 221.898,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 181.255,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Tommaso Mandoi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Apulia», con sede in Tricase (LE) (codice fiscale 01986630752), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
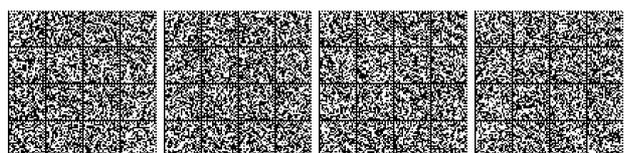
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, (codice fiscale MNDTMS54M03D683O) nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954, e ivi domiciliato in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08017

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Quercia società cooperativa edilizia a r.l.», in Bisceglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Quercia società cooperativa edilizia a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.449.291,00, costituito quasi interamente da rimanenze non immediatamente liquidabili, si riscontra una massa debitoria di € 1.444.521,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi ed azioni esecutive poste in essere dai creditori;

Considerato che in data 28 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante, in riscontro a tale nota, ha confermato il permanere dello stato di insolvenza;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della rag. Silvia Volpini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Quercia società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bisceglie (BA) (codice fiscale 92049410720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la rag. Silvia Volpini, (codice fiscale VLPSLV75T68D786P) nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975 e domiciliata in Foligno (PG), via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08018

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale N. Salento», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale N. Salento» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.582,00, si riscontra una massa debitoria di € 54.012,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 54.652,00;

Considerato che in data 24 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Teodosio Prete;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale N. Salento», con sede in Mesagne (BR) (codice fiscale 02149110740) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Teodosio Prete (codice fiscale PRTTDS62T17G187C) nato a Ostuni (BR) il 17 dicembre 1962 e domiciliato in Brindisi, via De Flagilla n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08019

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Logistica soc. coop. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Nuova Logistica soc. coop. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-

niale di € 990.393,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.798.983,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.009.121,00;
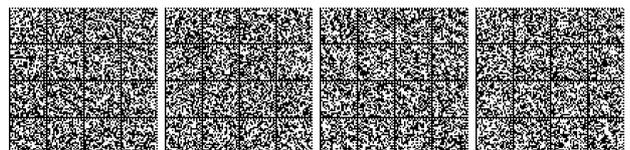
Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Stefania Bellei;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Logistica soc. coop. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12650281004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (C.F. BLLSFN72H44H501Y) e ivi domiciliata in via Angelo Brofferio n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il ministro: DI MAIO

18A08020

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sabas società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della AGCI concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore nei confronti della «Sabas società cooperativa sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.187.487,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.846.809,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.110.544,00;

Considerato che in data 27 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giordano Gismondi;

Decreta:

Art. 1.

La «Sabas società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12174551007)
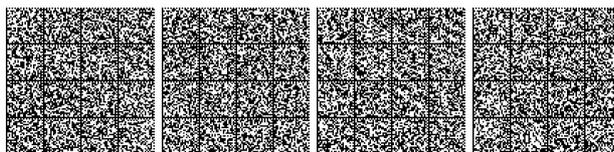
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giordano Gismondi, nato a Roma il 23 gennaio 1974 (codice fiscale GSMGDN74A23H501Y), e ivi domiciliato in via del Banco di Santo Spirito n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08021

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», aderente alla Confederazione cooperative italiane;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 27 ottobre 2017, acquisita in sede di ispezione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 3.460.283,00, si riscontrano debiti a breve di € 4.902.850,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.010.039,00;

Considerato che in data 16 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mattia Di Paolo;

Decreta:

Art. 1.

La «Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07429030583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Di Paolo, nato ad Atessa (Chieti) il 20 settembre 1980 (codice fiscale DPLMTT80P20A485W) e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08022

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Decima cooperativa sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Decima cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 87.329,00, si riscontrano una massa debitoria di € 202.004,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 114.675,00;

Considerato che in data 10 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Salvatore Baldassarre;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Decima cooperativa sociale», con sede in Corato (Bari) (codice fiscale 06793400729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Baldassarre, (codice fiscale BLDSVT56T21H822D) nato a San Donaci (Brindisi) il 21 dicembre 1956 e ivi domiciliato in via Vittorio Alfieri n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08023

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 dicembre 2018.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 562).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge, n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti

inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia»;

Visto l'art. 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del regime derogatorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 343 del 9 maggio 2016, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 487 del 30 ottobre 2017, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione»;

Viste le note del Prefetto di Bari, titolare della contabilità speciale n. 1683, prot. n. 6963, 6966 e 6792 rispettivamente del 2 ottobre 2017, del 24 gennaio e del 26 aprile 2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 343 del 9 maggio 2016, il Prefetto di Bari, titolare della contabilità speciale n. 1683, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 31 dicembre 2018.

2. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 il Prefetto di Bari provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al versamento delle somme residue all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A08126

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 novembre 2018.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 (25730) del 6 aprile 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012 ed in particolare gli articoli 53 e 58;

Vista la delibera del senato accademico e del Consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta del 28 giugno 2017 di nomina della commissione per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto d'Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 566 prot. n. 104869 del 13 luglio 2017 di nomina della commissione per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto di Ateneo;

Vista la proposta di modifica dello Statuto avanzata dal Rettore anche in esito ai lavori della suddetta commissione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 2018 sulla proposta di modifica;

Vista la delibera del senato accademico del 13 giugno 2018 con la quale si approva la proposta di revisione dello Statuto, in linea con quanto espresso favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, ad eccezione della proposta emendativa del rettore relativa a: Nell'art. 31, comma 6, dopo la lettera *b)* è inserito il comma b-*bis*,;
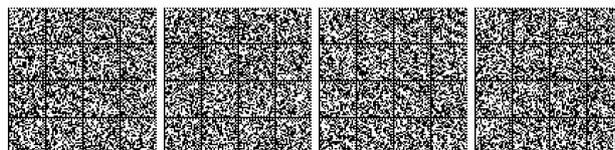
Vista la nuova formulazione della proposta da parte del senato accademico: Nell'art. 31, comma 6, dopo la lettera *b)* è inserito il comma b-*bis*.:

«b-*bis*. la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio».;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2018 con la quale si esprimeva parere favorevole alla modifica da parte del senato accademico dell'art. 31, comma 6. b-*bis*) dello Statuto;

Preso atto della nota del 2 agosto 2018, prot. n. 127031 con la quale l'Ateneo ha trasmesso, ai fini del controllo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo dello Statuto revisionato al MIUR;

Preso atto della nota in risposta che il MIUR ha fatto pervenire con PEC del 28 settembre 2018 relativa al controllo ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sul testo dello Statuto revisionato inviato dall'Ateneo, con la richiesta di riesame di alcune norme;

Vista la delibera del 29 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 con le maggioranze previste;

Vista la delibera del 14 novembre 2018 con la quale il senato accademico ha deliberato in merito ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 con le maggioranze previste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968, n. 168 è emanato nel testo modificato lo «Statuto dell'Università degli studi di Firenze», nel testo riportato in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 novembre 2018

Il Rettore: DEI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Firenze – nel seguito denominata Università o Ateneo – è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo art. 2.

2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.

3. Favorisce con il concorso responsabile delle diverse componenti della comunità universitaria lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.

4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'insegnamento superiore.

5. Coopera con le altre università a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle proprie attività istituzionali.

6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.

7. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.

8. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.

9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società.

10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio sanitario regionale. La collaborazione fra Università e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attività integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformità alla normativa in materia.

11. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 5.

Art. 2.

Libertà e diritti fondamentali

1. L'Università informa la propria attività:

a. al rispetto della libertà di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;

b. al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;

c. alla valutazione della qualità nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito;

d. alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito rgolamento, strumenti e modalità, ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;

e. al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la libertà e la dignità delle persone;

f. alla realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;

g. al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità alla normativa vigente, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

g-*bis*. alla promozione di idonee misure per garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità di studio e di vita all'interno dell'Università;

h. al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite.

Art. 3.

Codice etico

1. L'Università adotta un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e i collaboratori esperti linguistici e dagli studenti dell'Ateneo. Il codice si applica anche ai soggetti esterni all'organico di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente Statuto.

2. Il codice etico determina le modalità di accertamento delle violazioni, prevedendo l'istituzione di una apposita commissione di garanzia avente funzioni istruttorie. Le sanzioni che possono essere inflitte sono il richiamo riservato e il richiamo pubblico.

3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

3-*bis*. Il codice etico reca disposizioni di coordinamento con il codice di comportamento dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 4.

Strutture

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, Scuole e altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente Statuto.

2. Le strutture cui è attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono quelle indicate dal presente Statuto come centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Per le strutture di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 trova applicazione l'art. 40 del presente Statuto.

2-*bis*. Autonomia amministrativa e di spesa ovvero forme e condizioni di autonomia definite in generale dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità possono essere attribuite con regolamento di Ateneo a strutture diverse da quelle di cui al comma 2.

3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 5.

Autonomia normativa

1. I rgolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Università sono approvati dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente Statuto.

2. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Università e alle modalità di funzionamento degli organi centrali di Ateneo.

2-*bis*. Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del regolamento generale di Ateneo, il senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono dotarsi di un regolamento recante la disciplina del loro funzionamento.

3. I regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 50.

Art. 6.

Diritto all'informazione

1. L'Università assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.

2. A ciascun soggetto appartenente all'Università è garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, secondo quanto previsto da apposito regolamento in conformità alla normativa vigente. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.

Art. 7.

Efficacia, efficienza e sistema di valutazione

1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale.

2. L'Università adotta procedure di autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonché della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica della qualità, secondo un sistema cui è preposto il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 8.

Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, nonché sulla base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università informa la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione
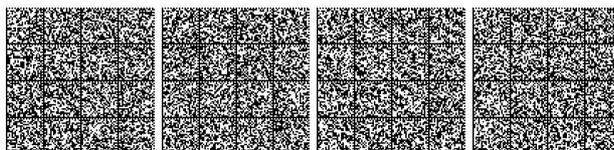
in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.

3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.

4. L'Università può trasferire i risultati della propria ricerca, in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprietà intellettuale, al fine di promuovere direttamente la cultura e l'innovazione nella realtà socio-economica. Le modalità sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 9.

Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica, compresa la formazione permanente.

2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate.

3. L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la Regione e gli altri enti preposti.

4. L'Università, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti.

5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo può essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni.

Art. 10.

Interazioni esterne

1. L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.

2. L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. L'Università rende noti all'esterno i risultati della propria attività con la periodicità e gli strumenti stabiliti nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

Organi centrali di Ateneo

Art. 11.

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare il Rettore:

a. ha la rappresentanza legale dell'Università; può individuare con decreto, oltre a quelli di cui all'art. 12 del presente Statuto, propri delegati alla firma di determinati atti o provvedimenti;

b. convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio di amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. È tenuto a convocare il senato accademico, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed il Consiglio di amministrazione, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i casi, all'ordine del giorno le questioni richieste;

c. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f. emana con proprio decreto lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo approvati dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione; emana inoltre i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo art. 50;

g. propone al Consiglio di amministrazione gli atti di programmazione strategica e triennale, tenuto conto del parere del senato accademico e delle verifiche del nucleo di valutazione;

h. sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del Consiglio di amministrazione una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera *g)*;

i. sollecita l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo;

j. propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, redatti in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto consuntivo;

k. stipula i contratti di sua competenza per attività d'insegnamento;

l. stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

m. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;

n. ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le sanzioni non superiori alla censura; propone al senato accademico, in caso di accertata violazione del codice etico, l'adozione delle relative sanzioni;

o. presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;

p. presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;

q. nomina un Prorettore Vicario, nonché fino a un massimo di altri otto Prorettori;
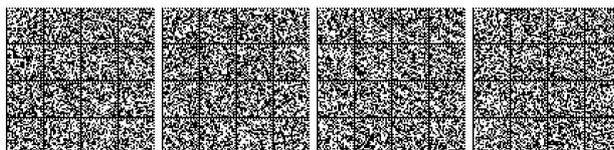
r. nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

s. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

t. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione ovvero al senato accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il Rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

5. Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

a. i professori di ruolo;

b. i ricercatori a tempo indeterminato;

c. i ricercatori a tempo determinato;

d. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nel nucleo di valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;

e. il personale tecnico-amministrativo, i lettori e collaboratori esperti linguistici eletti negli organi centrali di Ateneo;

f. il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla lettera *e)*.

6. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno ottanta membri del corpo elettorale.

7. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, ai lettori e collaboratori esperti linguistici, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.

8. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

9. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente, nonché dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nella misura del 25%. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.

10. Il candidato che risulti eletto è nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo.

11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni.

Art. 12.

Prorettore Vicario, Prorettori e delegati

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.

2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, coadiuvano il Rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.

3. Il Rettore presenta i Prorettori, di cui al precedente comma, al Consiglio di amministrazione e al senato accademico, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti.

4. Ciascun Prorettore riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di amministrazione e al senato accademico sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze.

5. Il Rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attività.

5-*bis*. Il Rettore può inoltre avvalersi della collaborazione di delegati, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, per la realizzazione di progetti specifici o per lo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione e al senato accademico.

Art. 13

Senato accademico

1. Il senato accademico è organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università con compiti di programmazione, regolazione e coordinamento, ed in particolare:

a. delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento generale di Ateneo;

b. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, nonché il codice etico;

c. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione strategica e triennale;

d. elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché in materia di servizi agli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione;

e. formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonché in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi;

f. formula al Consiglio di amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

g. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo;

h. svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Scuole e propone al Consiglio di amministrazione criteri, elaborati sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attività didattiche, nonché per la ripartizione di borse di dottorato e di assegni di ricerca;

i. esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;

j. su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina e irroga le relative sanzioni;

k. definisce le norme per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l. esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione
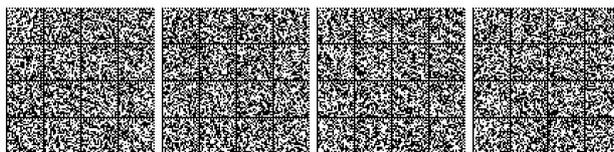
dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo;

m. approva, sentito il Consiglio di amministrazione, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse;

n. può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il relativo procedimento è stabilito dal Regolamento generale di Ateneo;

o. esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il senato accademico è composto da 29 membri:

il Rettore che lo presiede;

venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere contemporaneamente direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricercatori sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;

tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici;

cinque studenti.

Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Regolamento generale di Ateneo istituisce, definendone modalità elettive e durata del mandato, due membri aggiuntivi alla composizione del senato accademico, da eleggersi tra i ricercatori a tempo determinato.

4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del senato accademico direttore di Dipartimento, i direttori dei Dipartimenti dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante.

5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in senato accademico, le seguenti:

area biomedica;

area delle scienze sociali;

area scientifica;

area tecnologica;

area umanistica e della formazione.

6. Il senato accademico provvede, su proposta di ciascun Dipartimento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalità.

8. Il senato accademico è nominato con decreto del Rettore.

9. I membri eletti di cui al comma 2 durano in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, sentito il senato accademico, i Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del senato accademico stesso;

b. su proposta del Rettore ed acquisito il parere del senato accademico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione e gli atti di programmazione strategica e triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;

c. trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

e. delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonché l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

f. approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;

g. formula al senato accademico il parere sui regolamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del presente Statuto, nonché sul codice etico;

h. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;

i. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; previa proposta del senato accademico, definisce i criteri di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale a contratto tra i Dipartimenti, nonché dei fondi per le borse di dottorato e per gli assegni di ricerca;

j. conferisce l'incarico di direttore generale;

k. soppressa;

l. delibera in ordine ai modelli di distribuzione delle risorse materiali, economiche, finanziarie di personale tecnico-amministrativo, di lettori e collaboratori esperti linguistici da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

m. stabilisce, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;

n. stabilisce, sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;

o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione, anche attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* e le indicazioni del nucleo di valutazione;

p. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permute di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi;

q. determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

r. delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui;

s. esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

il Rettore che lo presiede;

due rappresentanti degli studenti;

otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

3. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.

4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la presentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al comma 9, di idoneo *curriculum* destinato ad ampia pubblicità.

5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, prov-

vede una commissione di tre membri, composta da personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal Rettore e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
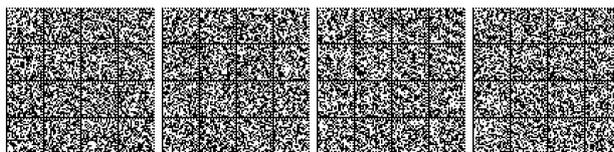
6. Alla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità fra uomini e donne, il senato accademico.

7. Tra le candidature così selezionate, i tre membri esterni ai ruoli dell'Ateneo sono nominati dal senato accademico con deliberazione assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal corpo elettorale del Rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli studenti sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalità.

10. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 15.

Poteri di controllo dei membri del senato accademico e del Consiglio di amministrazione

1. I membri del senato accademico e del Consiglio di amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il Rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Ogni membro del senato accademico e del Consiglio di amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Il senato accademico e il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito con decreto del Rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I membri non possono essere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 17.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:

a. valutare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la qualità dei servizi resi agli studenti;

b. valutare l'attività di ricerca e le relative attività di supporto;

c. valutare la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d. valutare il proficuo ed efficiente impiego delle risorse;

e. svolgere, in raccordo con l'attività dell'Anvur, le funzioni previste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

f. porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.

2. Il nucleo di valutazione è composto come segue:

a. un membro designato d'intesa da senato accademico e Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo, di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero anche appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo, con funzioni di coordinatore;

b. tre membri designati dal senato accademico, di cui un professore dell'Università degli studi di Firenze e due esterni, scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie;

c. tre membri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui un professore dell'Università degli studi di Firenze e due esterni di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;

d. due studenti.

3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Indipendentemente dal ruolo ricoperto, nessun componente può far parte del Nucleo per più di quattro anni consecutivi. Il *curriculum* dei componenti del Nucleo è reso noto nel sito internet dell'Ateneo.

4. Il Nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti in conformità con gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale, nonché sulla base dei criteri e delle priorità fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed il Nucleo stesso.

5. Nella valutazione delle attività didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

6. Il Regolamento generale di Ateneo determina le modalità di funzionamento del Nucleo.

Art. 18.

Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal senato accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del senato accademico e del nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Il mandato degli studenti negli organi centrali è di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 19.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del direttore generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.

2. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo delle strutture, per la crescita professionale e il raccordo dei programmi di attività.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del senato accademico, svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante.

4. In particolare, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale:

a. cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal Consiglio di amministrazione e nel rispetto dei principi di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione amministrativa;

b. è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c. nomina, sentiti gli organi competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;

d. definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;

e. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f. indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività dei dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;

g. attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

h. promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal Consiglio di amministrazione, da avvocati del libero foro;

i. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;

j. esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 20.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi in regime di tempo pieno così ripartiti: tre professori ordinari; due professori associati; due ricercatori a tempo indeterminato. Il collegio è integrato da sette membri supplenti, secondo la medesima ripartizione.

2. Il collegio è nominato dal senato accademico tra i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università. Resta in carica per quattro anni ed i membri non sono rieleggibili. Il collegio elegge al suo interno il presidente tra i professori ordinari.

3. Il collegio svolge, secondo le formalità ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento. In particolare, il collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il collegio trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza.

4. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. Nei casi di illeciti commessi dal Rettore il potere disciplinare è in capo al Decano dell'Ateneo.

Art. 21.

Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a. ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del Rettore e dei direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al senato accademico e del Rettore, con riferimento alla sua partecipazione al Consiglio di amministrazione;

b. essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c. ricoprire il ruolo di direttore o membro del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d. rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato;

e. ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attività universitaria nel Ministero e nell'Anvur, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

2. Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, del collegio di disciplina, del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del comitato tecnico-amministrativo, Prorettore, direttore di Dipartimento, presidente di Scuola, direttore di Scuola di specializzazione.

Capo II

Altri organi di Ateneo

Art. 22.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

2. Il comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.

3. La composizione, le modalità di formazione, quelle di funzionamento, i compiti, nonché la durata del comitato sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composizione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato.
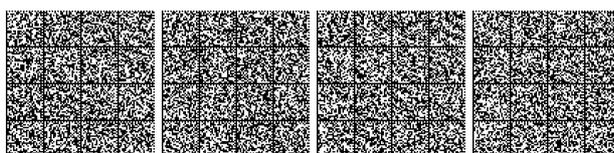
Art. 23.

Garante

1. È istituito nell'Università degli studi di Firenze il garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente all'Università può sottoporgli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'art. 2 del presente Statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni delle norme statutarie e delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

2. Il garante è nominato da un comitato formato da:

a. i decani delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 13, comma 5;

b. il difensore civico della Regione Toscana;

c. soppressa.

3. Il garante dura in carica quattro anni e non è riconfermabile.

4. Il garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Università, pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata. Il garante dispone l'archiviazione, senza particolari formalità, nel caso in cui dagli accertamenti compiuti non risultino elementi di fondatezza.

5. Il garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Università.

6. L'organizzazione, il funzionamento, le prerogative, le forme di raccordo con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, le forme di pubblicità delle opinioni motivate, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e fatte salve le esigenze di riservatezza desumibili dalla legislazione vigente, sono disciplinate con apposito Regolamento approvato dal senato accademico, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

Art. 24.

Comitato tecnico-amministrativo

1. Il comitato tecnico-amministrativo esprime pareri obbligatori in materia di:

a. atti normativi;

b. schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;

c. reclami proposti, ai sensi del successivo art. 49, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di Ateneo;

d. approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del Consiglio di amministrazione;

e. procedure espropriative;

f. valutazioni estimative.

2. Il comitato esprime altresì pareri nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo di amministrazione, contabilità e finanza, nonché su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi dell'Ateneo e dai dirigenti.

3. Il comitato è composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per i pareri di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, il comitato è integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.

4. I membri, effettivi ed aggiunti, del comitato sono designati dal Consiglio di amministrazione, sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

5. Il Consiglio di amministrazione disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del comitato, assicurandone autonomia operativa.

TITOLO III

RICERCA E DIDATTICA

Art. 25.

Articolazione interna

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca, delle attività didattiche e formative, e delle attività a queste correlate rivolte verso l'esterno, l'Università si articola in Dipartimenti.

2. Il coordinamento dell'attività didattica, impartita in Corsi di laurea, in Corsi di laurea magistrale e a ciclo unico e nelle Scuole di specializzazione avviene tramite Scuole. Il Regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Scuole di Ateneo, dei Corsi di studio ed i relativi ordinamenti didattici.

3. L'Università istituisce ed attiva presso i Dipartimenti corsi di dottorato di ricerca volti ad assicurare la formazione alla ricerca scientifica e a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Le modalità di istituzione e funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento.

4. Alle Scuole, ai Corsi di studio, alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca è garantito adeguato supporto amministrativo.

5. L'Università può costituire organismi di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei percorsi di alta formazione, al fine di promuoverne l'eccellenza.

Art. 26.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno.

2. L'attivazione di un Dipartimento è promossa da almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei, sulla base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero rispondente a funzionalità assistenziali. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, può, in particolari casi, in relazione alle peculiarità dell'area scientifica interessata, deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale più bassa. Resta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il senato accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'afferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 13, comma 5.

3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento.

4. Il Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizioni e le modalità di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti.

5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della programmazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, nel decreto rettorale istitutivo, sono individuati i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento è competente a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali è tenuto ad assicurare, coerentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi insegnamenti attivati in Ateneo.

6. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale. Si dota di un regolamento interno ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, in conformità con il regolamento dei Dipartimenti, tenuto conto della programmazione strategica di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del presente Statuto.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. I professori, i ricercatori e i lettori e collaboratori esperti linguistici che liberamente vi aderiscono designano

un coordinatore, secondo modalità definite nel regolamento interno del Dipartimento. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti degli organi centrali o di altre strutture dell'Ateneo e dei terzi.

Art. 27.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il consiglio, il direttore e la giunta.

2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente Statuto, da disposizioni legislative e regolamentari.

3. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il consiglio e la giunta in relazione ad ogni loro competenza. La giunta coadiuva il direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti.

4. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento;

b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo ciascuna nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unità superiore;

c. dal responsabile amministrativo.

4-*bis*. Il regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti disciplina le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi. Può altresì prevedere una rappresentanza degli assegnisti di ricerca.

5. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un *quorum* diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

6. Il direttore del Dipartimento è eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall'art. 47, comma 3 per la validità della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

7. Il direttore può designare, fra i membri del consiglio, un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

8. La giunta è composta:

a. dal direttore che la presiede;

b. da una rappresentanza di professori e ricercatori;

c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del consiglio;

d. da una rappresentanza degli studenti e dottorandi, nonché, se previsto dal regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti, degli assegnisti, scelta tra i membri del consiglio.

9. Le modalità di ciascuna rappresentanza sono disciplinate nel regolamento dei Dipartimenti.

10. Partecipa altresì alle sedute il responsabile amministrativo senza diritto di voto. I membri della giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 28.

Funzioni del Dipartimento

1. Spettano al consiglio di Dipartimento:

a. l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione triennale del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31, comma 6, lettera b-*bis*), nonché delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio;

b. la proposta di costituzione della Scuola;

c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'art. 31, comma 6, lettera *a)*;

d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;

e. la formulazione di proposte al senato accademico, in ordine al Regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;

f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

g. l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;

h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;

i. l'approvazione, di concerto con il consiglio della Scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal regolamento delle Scuole di Ateneo;

j. le deliberazioni di cui al successivo art. 53;

k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.

Art. 29.

Collegio dei direttori di Dipartimento

1. I direttori dei Dipartimenti costituiscono il collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al senato accademico ed al Consiglio di amministrazione sulle problematiche generali della ricerca e della didattica. Il presidente è eletto dal collegio nel suo seno, secondo modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo. Il presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, il collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione avviene anche su richiesta del Rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti.

2. I direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 13, comma 5 del presente Statuto costituiscono i collegi dei direttori di Dipartimento di area, presieduti dal decano fra i direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche relative alle singole aree. Il direttore decano, di sua iniziativa, convoca periodicamente il collegio dei direttori di Dipartimento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
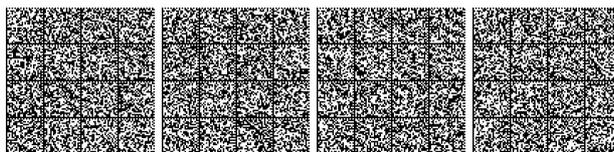
Art. 30.

Scuole di Ateneo

1. Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola è costituita da due o più Dipartimenti.

2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalità ed i limiti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. L'istituzione di una Scuola è deliberata, previo parere del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche.

4. Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento interno, in conformità al regolamento delle Scuole di Ateneo.

5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo. Il predetto Regolamento disciplina altresì le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui ogni Dipartimento può partecipare, può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

6. Il numero complessivo delle Scuole non può essere superiore a dodici.

Art. 31.

Organi e compiti della Scuola

1. Sono organi della Scuola il consiglio, il presidente, la commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il consiglio della Scuola si compone:

a. dei direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;

b. di una rappresentanza di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuole cui partecipa, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prioritariamente, i presidenti di Corso di studio e i direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri componenti sono individuati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso possono far parte del consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi coordinati.

c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla lettera *b)*, secondo le modalità previste nel regolamento delle Scuole di Ateneo.

2-*bis*. Sono invitati alle adunanze del consiglio i presidenti dei Corsi di studio e i direttori delle Scuole di specializzazione che non sono componenti l'organo.

3. Il presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti è di durata biennale.

4. Per ogni Scuola è istituita una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. La commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal consiglio della Scuola.

5. La commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.

6. Spettano al consiglio della Scuola:

a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al senato accademico e al Consiglio di amministrazione;

b. il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche proposto dai consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *i)* del presente Statuto;

b-*bis*. la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio;

c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola;

d. la gestione dei servizi comuni per la didattica;

e. la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai consigli di Dipartimento proponenti.

7. Per le Scuole che affianchino alle attività didattiche e di ricerca attività assistenziali, il Regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attività assistenziali svolte dalla Scuola per conto del Servizio sanitario nazionale.

Art. 31-*bis*.

Riunioni congiunte dei direttori di Dipartimento e dei presidenti delle Scuole

1. Il Rettore convoca almeno due volte l'anno i direttori di Dipartimento e i presidenti delle Scuole per discutere e acquisire valutazioni su indirizzi e proposte in materia di didattica.

2. Ulteriori convocazioni possono essere richieste da almeno la metà dei direttori di Dipartimento o dei presidenti delle Scuole.

Art. 32.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 33.

Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un consiglio di Corso.

2. Ai consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale spettano:

a. l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;

b. la presentazione ai consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea magistrale e di conseguenti proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

c. la presentazione ai consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche e la segnalazione alla Scuola di competenza di eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati;

d. il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;

e. l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito il comitato per la didattica ai sensi del successivo comma 10;

f. la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
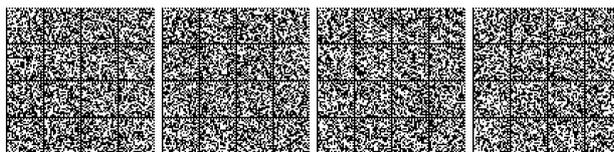
g. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, salvo il caso di delega al Comitato per la didattica.

3. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale si compone:

a. del presidente che lo convoca e lo presiede;

b. dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

c. dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

d. di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;

e. del personale del Sistema sanitario nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

f. dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

4-*bis*. I componenti di cui al comma 4, lettere *e)* ed *f)*, nonché i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati concorrono alla determinazione dei *quorum* strutturali e funzionali, ove presenti.

4-*ter*. I titolari di contratti di insegnamento nel Corso di laurea e di laurea magistrale non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute. Partecipano alle sedute senza diritto di voto.

4-*quater*. Il regolamento didattico di Ateneo individua la data a partire dalla quale i componenti del Consiglio di corso di laurea assumono le funzioni.

5. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano un *quorum* diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

6. Soppresso.

7. Il presidente del Corso è eletto, tra i professori di ruolo membri del consiglio, da un corpo elettorale composto:

a. dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera *b)* del precedente comma 4;

b. dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera *c)* del precedente comma 4;

c. dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio;

d. dal personale di cui alla lettera *e)* del precedente comma 4 per i Corsi laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

8. Le elezioni sono indette dal decano del Corso di laurea o di laurea magistrale almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio elettorale.

9. Il presidente è il coordinatore del Corso. In particolare, presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alle attività del Corso. Il presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente può farsi coadiuvare da un vice presidente da lui scelto.

10. I consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere la costituzione di un comitato per la didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:

a. esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;

b. esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;

c. deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera *g)* del precedente comma 2, in caso di delega da parte del consiglio.

11. Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purché riconducibili ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico consiglio, al quale si applicano le norme dettate per i consigli di laurea e di laurea magistrale.

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 34.

Centri di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ricerca. La delibera di costituzione è assunta previa verifica della disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del centro e le modalità di eventuale rinnovo a scadenza.

2. Partecipano all'attività del centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.

3. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione al centro e sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, la disattivazione dei centri.

4. I centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Il centro può essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilità cui afferisce.

5. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 35.

Centri interuniversitari di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano più università, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interuniversitari di ricerca. La delibera di costituzione è assunta previa verifica della disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del centro e le modalità di eventuale rinnovo alla scadenza.

2. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico appartenenti alle università interessate.

3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalità di eventuale disattivazione dei centri.

4. L'adesione dell'Università degli studi di Firenze ad un centro interuniversitario già costituito e avente sede in altro ateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico. La convenzione istitutiva del centro deve rispettare le disposizioni del presente Statuto.

5. Per quanto concerne l'Università degli studi di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promossa la costituzione o l'adesione.

6. I centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Qualora abbia sede presso l'Università degli studi di Firenze, il centro può essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilità cui afferisce.

Art. 36.

Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso; ovvero, per la valorizzazione dei beni culturali quali collezioni di reperti scientifici
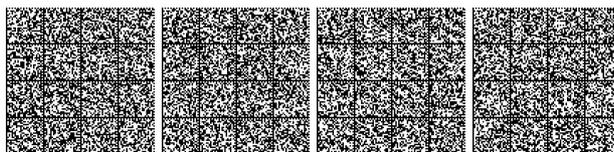
o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale; ovvero, infine, per la promozione e diffusione, anche in accesso aperto, dei prodotti della ricerca e degli strumenti per la didattica tramite attività editoriali promosse dall'Ateneo, possono essere costituiti centri di servizio le cui finalità specifiche sono definite nell'atto costitutivo.

2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma può altresì avvenire in collaborazione con altre università, enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.

3. Con apposito regolamento sono dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei centri di servizio.

Art. 37.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, disciplinato da apposito regolamento, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Art. 38.

Sistema informatico di Ateneo

1. Il sistema informatico di Ateneo, disciplinato da apposito regolamento, provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.

Art. 39.

Sistema museale di Ateneo

1. Il sistema museale di Ateneo, disciplinato da apposito regolamento, provvede alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 40.

Autonomia gestionale

1. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere attribuite alle strutture disciplinate dagli articoli 36, 37, 38, 39 del presente Statuto la qualifica di centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale ovvero forme e condizioni di autonomia definite ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del presente Statuto.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41.

Organizzazione degli uffici

1. L'attività amministrativa dell'Università è organizzata al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze.

2. Gli uffici dell'Università sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 42.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

a. programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle necessità delle strutture, della qualità dei servizi e dell'equilibrio di bilancio;

b. assicura la formazione continua e il periodico, specifico aggiornamento professionale del proprio personale, adottando ogni azione necessaria per garantirne l'effettiva partecipazione;

c. nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;

d. favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;

e. valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. L'amministrazione universitaria può affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università.

4. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 43.

Struttura amministrativa di Ateneo

1. È costituita la struttura amministrativa di Ateneo quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Università.

2. La struttura amministrativa di Ateneo è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale.

3. Il direttore generale è direttamente responsabile della gestione della struttura amministrativa di Ateneo.

4. Gli uffici della struttura amministrativa di Ateneo sono organizzati in aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal direttore generale a un dirigente.

5. Al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la struttura amministrativa di Ateneo può essere articolata in forma decentrata con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 44.

Dirigenti

1. Il direttore generale, ai sensi della normativa vigente, assegna le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, sulla base del principio di rotazione degli incarichi, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacità dimostrate in precedenti incarichi. Coordina, controlla e valuta l'attività dei dirigenti.

2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dalla normativa vigente.
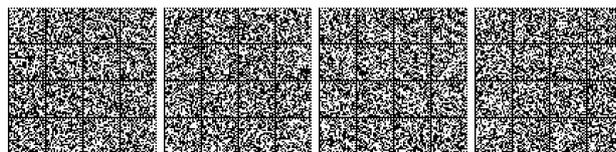
3. L'accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato da un apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 45.

Responsabilità dirigenziali

1. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività amministrativa, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e delle risultanze della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. *Soppresso.*

3. Il direttore generale e i dirigenti sono valutati annualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il Rettore e il Consiglio di amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 46.

Atti di competenza del direttore generale e dei dirigenti

1. Gli atti di competenza del direttore generale e dei dirigenti non sono avocabili da parte del Rettore.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del direttore generale, il Rettore può fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il Rettore può nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 47.

Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto, salvo sia diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.

2. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.

5. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

6-*bis*. Ai fini del presente Statuto, per cariche accademiche si intendono: Rettore, Prorettore, delegato del Rettore, componente del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del collegio di disciplina, componente del comitato tecnico amministrativo, nonché direttore di Dipartimento, presidente di Scuola, presidente di corso di laurea.

7. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente art. 18.

7-*bis*. Salvo quanto disposto dalla legge o dal presente Statuto, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, o, in caso di assenza o di impedimento, dal suo sostituto secondo l'ordine di anzianità.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei consiglieri di amministrazione è in ogni caso di quattro anni, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.

9. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.

10. In caso di cessazione anticipata del mandato di direttore di Dipartimento, presidente di Scuola, presidente di Corso di laurea o di laurea magistrale o direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica.

11. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 48.

Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Gli organi svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:

a. gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;

b. la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;

c. le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Per le sedute del senato accademico e del Consiglio di amministrazione il *quorum* strutturale è costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti;

d. le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese;

e. le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;

f. chiunque non partecipi, senza giustificato motivo, alle adunanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato per più di tre volte consecutive, ovvero per più della metà delle sedute annuali, decade dal mandato.

3-*bis*. Gli organi collegiali, fatta eccezione per il senato accademico e il Consiglio di amministrazione, possono riunirsi con modalità telematiche, nei casi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento.

Art. 49.

Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere, entro dieci giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della sua pubblicazione.

2. La decisione del reclamo è adottata previo parere del Comitato tecnico-amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

3. La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicità, tempestività e trasparenza.

Art. 50.

Regolamenti interni delle strutture

1. I Regolamenti delle strutture di cui all'art. 4 del presente Statuto sono proposti dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*.

Art. 51.

Pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare espressamente nel titolo la denominazione di «Regolamento».

Art. 52.

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, determina la misura delle indennità per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettore, direttore di Dipartimento, responsabile di strutture dotate di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione determina altresì la misura di eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 53.

Revisione dello Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:

a. il Rettore;

b. il senato accademico;

c. il Consiglio di amministrazione;

d. la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi consigli.

2. La revisione è adottata con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti dell'Ateneo. Senato accademico e Consiglio di amministrazione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53-*bis*.

Tecnologi a tempo determinato

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del Rettore, dei componenti del senato accademico, dei componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, delle rappresentanze nei consigli di Dipartimento, i tecnologi a tempo determinato sono considerati parte del personale tecnico-amministrativo.

Art. 54.

Prima applicazione dello Statuto

Abrogato.

Art. 55.

Afferenza dei docenti in servizio

Abrogato.

Art. 56.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 57.

Centri di ricerca

1. I centri che alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono costituiti come centri di Ateneo per la ricerca, trasferimento e alta formazione sono disciplinati da apposito regolamento secondo i principi dell'art. 34 del presente Statuto.

2. I centri interdipartimentali di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 34, comma 3.

3. Per i centri interuniversitari di ricerca, con sede presso l'Università degli studi di Firenze, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'adeguamento alla disciplina di cui all'art. 35, comma 6 è deliberato dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole del senato accademico.

Art. 58.

Valutazione del processo di attuazione dello Statuto

Abrogato.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 1118 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/374.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Warner Chilcott Italy S.r.l., con sede in piazzale Luigi Cadorna, 4, Milano, con codice fiscale 10633241004.

Medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034568016 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568028 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2x10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568030 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568042 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568055 - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568067 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568079 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568081 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568093 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in lister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568105 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568117 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568129 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 (3 x 4) compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568131 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 (4x4) compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568143 - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568156 - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568168 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568170 - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568182 - «35 mg compresse gastroresistenti» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568194 - «35 mg compresse gastroresistenti» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568206 - «35 mg compresse gastroresistenti» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568218 - «35 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568220 - «35 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034568232 - «35 mg compresse gastroresistenti» 16 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: CACIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 027476023 - 30 compresse efferv. 1000 mg;

A.I.C. n. 027476035 - 20 compresse efferv. 500 mg.

Medicinale: CACIT VITAMINA D3.

Confezioni:

A.I.C. n. 032033019 - 30 bustine 1000 mg/880 U.I.;

A.I.C. n. 032033033 - 30 bustine 500 mg/440 U.I.;

A.I.C. n. 032033058 - 46 bustine 1000mg/880 U.I.;

A.I.C. n. 032033060 - 46 bustine 500 mg/ 440 U.I.

alla società: Theramex Ireland Limited, con sede in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08004

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Dermapharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 1120 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/480

Cambio nome: C1B/2018/2041

N. Procedura: AT/H/0710/001/IB/004

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dermapharm AG, con sede in Lildagover-Ring-7, Grunwald, Germania.

Medicinale DICLOFENAC DERMAPHARM

Confezione AIC n.

045242017 - «3% gel» 1 tubo in al da 10 g

045242029 - «3% gel» 1 tubo in al da 25 g

045242031 - «3% gel» 1 tubo in al da 26 g

045242043 - «3% gel» 1 tubo in al da 30 g

045242056 - «3% gel» 1 tubo in al da 50 g

045242068 - «3% gel» 1 tubo in al da 60 g

045242070 - «3% gel» 1 tubo in al da 90 g

alla società:

Mibe Pharma Italia S.R.L., con sede in via Leonardo da Vinci 20/B, Bolzano, con codice fiscale 02988160210.

Con variazione della denominazione del medicinale in SOLACUTAN

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08005

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 1122 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/371

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in piazzale Luigi Cadorna, 4, Milano, con codice fiscale 12582960154.

Medicinale COLPOTROPHINE

Confezione AIC n.

026613048 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + applicatore

026613051 - «10 mg capsule vaginali» 20 capsule

Medicinale COMBISEVEN

Confezione AIC n.

035392012 - 1 astuccio da 4 bustine di 4 cerotti transdermici 2 cerotti di fase 1 e 2 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg

035392024 - 1 astuccio da 12 bustine di 12 cerotti transdermici 6 cerotti di fase 1 e 6 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg

Medicinale FLUKIMEX

Confezione AIC n.

037268012 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule

037268024 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule

037268036 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule

Medicinale LUTENYL

Confezione AIC n. 028199014 - «5 mg compresse» 30 compresse

Medicinale NAEMIS

Confezione AIC n. 036163018 - 24 compresse da 1,5 mg di estradiolo e 3,75 mg di omegestrolo acetato

alla società:

Theramex Ireland Limited, con sede in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicatii deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optinate»

Estratto determina AAM/PPA n. 1123 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/372

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Teva B.V., con sede in Swensweg 5, Haarlem, Paesi Bassi.

Medicinale OPTINATE

Confezione AIC n.

034570010 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister

034570022 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2x10) compresse in blister

034570034 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2x14) compresse in blister

034570046 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6x14) compresse in blister

034570059 - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10x14) compresse in blister

034570085 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL

034570097 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL

034570109 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL

034570111 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 (3 x 4) compresse in blister PVC/AL

034570123 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 (4 x 4) compresse in blister PVC/AL

034570135 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL

034570147 - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL

034570150 - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL

034570162 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL

034570174 - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL

alla società:

Theramex Ireland LImited, con sede in 3RD Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 1124 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2208

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società SpA Italiana Laboratori Bouty (codice fiscale 00844760157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vanvitelli, 4, 20129 - Milano (MI):

Medicinale ALLERGAN

Confezione AIC n. 001740063 - «2 g/100 g crema» tubo 30 g

Medicinale CALMINE

Confezione AIC n. 028279014 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse

Medicinale CEROXTERIL

Confezione AIC n.

032318014 - soluzione flacone 100 ml

032318026 - soluzione flacone 200 ml

032318038 - soluzione flacone 250 ml

032318040 - soluzione flacone 300 ml

032318053 - soluzione flacone 500 ml

032318065 - soluzione flacone 1000 ml

032318077 - soluzione tanica 5 lt

032318089 - «0,1% + 0,1% soluzione cutanea» flacone da 30 ml con erogatore

Medicinale CERULISINA

Confezione AIC n. 020157018 - «4,6 G /100 ml + 87 g/100 ml gocce auricolari, soluzione» flacone 20 ml

Medicinale CERULISINA DOLORE

Confezione AIC n. 027872011 - «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 6 g

Medicinale NEO-EMOCICATROL

Confezione AIC n. 032280012 - «1 mg/g + 20 mg/g unguento nasale» tubo 20 g

Medicinale OCTILIA

Confezione AIC n.

043323017 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml in ldpe con contagocce LDPE

043323029 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,5 ml in ldpe

Medicinale OCTILIA ALLERGIA E INFIAMMAZIONE

Confezione AIC n.

043903018 - «3 mg/ml + 0, 5 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose LDPE da 0,5 ml

043903020 - «3 mg/ml + 0, 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone multidose LDPE da 10 ml

Medicinale OMEGA 3 BOUTY

Confezione AIC n.

042637013 - «1000 mg capsula molle» 2x10 capsule

042637025 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC

Medicinale SOLFLU

Confezione AIC n. 041836014 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele da 4 g

Medicinale TETRIZOLINA BOUTY

Confezione AIC n.

024507016 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» flacone 8 ml

024507030 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml

Medicinale VERELAIT

Confezione AIC n. 029543016 - «68 g/100 ml soluzione orale« 1 flacone 180 ml

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi (LO).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesaflor»

Estratto determina AAM/PPA n. 1125 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1970

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group s.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale MESAFLOR

Confezione AIC n.

033081011 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse

033081023 - «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule

033081035 - «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule

033081050 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose 5 g

alla società:

Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08009

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoptin»

Estratto determina AAM/PPA n. 1126 del 28 novembre 2018

Codice pratica: N1B/2018/1001BIS

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ISOPTIN anche nella confezione:

Confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 020609119 (base 10) 0MNY2Z (base 32)

Forma farmaceutica: Compresse a rilascio prolungato

Principio attivo: Verapamil cloridrato

Titolare AIC: Mylan Italia S.r.l. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08010

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lestronette»

Estratto determina AAM/PPA n. 1119 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/370

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ratiopharm GmbH, con sede in Grafarco Strasse 3, D-89079-Ulm, Germania (DE)

Medicinale: LESTRONETTE

Confezione: AIC n.

039759016 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL

039759028 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC/PVDC-AL

039759030 - «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister PVC/PVDC-AL

alla società:

Theramex Ireland Limited, con sede in 3RD Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Creonipe».

Estratto determina AAM/AIC n. 168/2018 del 27 novembre 2018

Procedura europea DE/H/5183/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CREONIPE nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: la Società Mylan IRE Healthcare Limited con sede e domicilio fiscale in Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 - Irlanda.

Confezioni:

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 50 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002011 (in base 10) 1DUDDV (in base 32);

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002023(in base 10) 1DUDF7 (in base 32);

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002035 (in base 10) 1DUDFM (in base 32);

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 120 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002047 (in base 10) 1DUDFZ (in base 32);

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 200 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002050 (in base 10) 1DUDG2 (in base 32);

«20000 capsule rigide gastroresistenti», 250 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002062 (in base 10) 1DUDGG (in base 32);

«35000 capsule rigide gastroresistenti», 50 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002074 (in base 10) 1DUDGU (in base 32);

«35000 capsule rigide gastroresistenti», 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002086 (in base 10) 1DUDH6 (in base 32);

«35000 capsule rigide gastroresistenti», 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002098 (in base 10) 1DUDHL (in base 32);

«35000 capsule rigide gastroresistenti», 120 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002100 (in base 10) 1DUDHN (in base 32);

«35000 capsule rigide gastroresistenti», 200 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047002112 (in base 10) 1DUDJ0 (in base 32).

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura non superiore ai 25 ºC. Dopo l'apertura conservare a temperatura non superiore a 25 °C e utilizzare entro 6 mesi. Mantenere il contenitore perfettamente sigillato al fine di proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione

Principio attivo

Creonipe 20000 U.Ph.Eur, una capsula contiene:

300 mg di pancrelipasi pari a:

Lipasi 20.000 U.Ph.Eur.;

Amilasi 16.000 U.Ph.Eur.;

Proteasi 1.200 U.Ph.Eur.;

Principio attivo

Creonipe 35000 U.Ph.Eur, una capsula contiene:

420 mg di pancrelipasi pari a:

Lipasi 35.000 U.Ph.Eur.;

Amilasi 25.200 U.Ph.Eur.;

Proteasi 1.400 U.Ph.Eur.

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Ipromellosa ftalato;

Macrogol 4000;

Trietilcitrato;

Dimeticone 1000;

Cetil-alcool.

Involucro della capsula:

Gelatina;

Ossidi di ferro rosso, giallo e nero (E 172);

Sodio laurilsolfato;

Titanio diossido (E171).

Produttore del principio attivo e responsabile del rilascio lotti

Abbott Laboratories GmbH - Justus-von-Liebig-Str. 33 - D-31535 Neustadt - Germania.

Test infettività Rotavirus

Micromun - Privates Institut für mikrobiologische Forschung GmbH-Walther-Rathenaustraße 49° - 7489 Greifswald - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

terapia sostitutiva con enzimi pancreatici per l'insufficienza pancreatica esocrina dovuta a fibrosi cistica o altre condizioni (p. es. pancreatite cronica, pancreatectomia o cancro pancreatico).

Le capsule gastroresistenti di «Creonipe» sono indicate nei bambini, negli adolescenti e negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indio (111In) cloruro Mallinckrodt».

Estratto determina AAM/AIC n. 170/2018 del 27 novembre 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Indio (111In) cloruro Mallinckrodt nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3-1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Confezione:

«370 MBq/mL precursore radiofarmaceutico, soluzione» 1 flaconcino da 0,3 a 2,0 ml - A.I.C. n. 039093012 (in base 10) 1590SN (in base 32).

Forma farmaceutica: precursore radiofarmaceutico.

Validità prodotto integro: 24 ore dalla data e ora di riferimento dell'attività (ART).

Condizioni particolari di conservazione

il prodotto deve essere conservato a temperatura inferiore a 25°C.

I radiofarmaci devono essere conservati in conformità con la normativa nazionale relativa ai prodotti radioattivi.

Composizione

Principio attivo

Indio (111In) cloruro 370 MBq alla data di calibrazione.

Eccipienti

Acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio lotti

Mallinckrodt Medical B.V. -Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche

medicinale solo per uso diagnostico.

Indio (111In) cloruro è un precursore radiofarmaceutico utilizzato per la radiomarcatura di proteine opportunamente modificate che sono successivamente somministrate per via endovenosa per diversi scopi diagnostici mediante appropriate procedure di diagnostica per immagini.
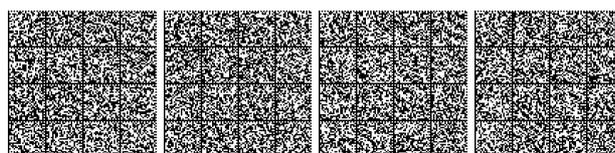
Indio (111In) cloruro è ampiamente utilizzato per la radiomarcatura di anticorpi monoclonali. La radiomarcatura dello specifico anticorpo monoclonale darà indicazioni sulla natura della patologia da studiare.

Indio (111In) cloruro è stato anche utilizzato per la radiomarcatura di proteine in preparazioni iniettabili .

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A08013

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanate».

Estratto determina AAM/AIC n. 171/2018 del 27 novembre 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPHANATE nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Società Grifols Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Enrico Forlanini n. 23 - 20134 Milano - Italia, codice fiscale n. 10852890150.

Confezione:

«2000 ui + 2400 ui / 10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita con 10 ml di solvente + set per infusione - A.I.C. n. 033077126 (in base 10) 0ZKFW6 (in base 32).

Validità prodotto integro: 3 anni.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30°C;

tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno, per proteggere il medicinale dalla luce;

non congelare.

Composizione

Principio attivo:

complesso di fattore VIII umano della coagulazione e fattore von Willebrand umano: 2000 ui di FVIII + 2400 ui di VWF in 10 ml (200 ui di FVIII/ml e 240 ui di VWF/ml).

Eccipienti:

Istidina;

Albumina umana;

Arginina;

Acido cloridrico;

Sodio idrossido;

Acqua per preparazioni iniettabili (solvente).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Alphanate può essere usato nel trattamento del deficit acquisito di fattore VIII;

trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VIII (inibitori);

profilassi e trattamento delle emorragie o del sanguinamento chirurgico nella malattia di von Willebrand (VWD) quando il solo trattamento con desmopressina (DDAVP) è inefficace o controindicato.

Responsabile del rilascio dei lotti:

Instituto Grifols, S.A., C/ Can Guasc, 2 - Parets del Vallès, 08150 Spagna.

Produttore del principio attivo:

Grifols Biologicals LLC, 2410 Lyllivale Avenue, Los Angeles, California - 90032-3548, Stati Uniti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08014

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nobistar».

Estratto determina AAM/PPA n. 1071 del 20 novembre 2018

Codice pratica: VC2/2017/386.

N. procedura: NL/H/0349/001/II/029.

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento delle sezioni 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondendi paragrafi del foglio illustrativo e adeguamento delle Etichette all'ultimo QRD template, relativamente al medicinale «NOBISTAR», nelle forme e confezioni:

035780016 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC;

035780028 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

035780030 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

035780042 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

035780055 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC;

035780067 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

035780079 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

035780081 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister AL/PVC;

035780093 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue de la Gare, cap. L-1611, Lussemburgo (LU)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08045

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebilox».

Estratto determina AAM/PPA n. 1072 del 20 novembre 2018

Codice pratica: VC2/2017/399.

N. procedura: NL/H/0102/01/II/042.

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento delle sezioni 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondendi paragrafi del foglio illustrativo e adeguamento delle etichette all'ultimo QRD template, relativamente al medicinale «NEBILOX», nella forma e confezione:

Confezione:

032209013 - 28 compresse 5 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, cap. 37135, codice fiscale n. 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08046

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intratect».

Estratto determina AAM/PPA n. 1073 del 20 novembre 2018

Codice pratica: C1B/2018/826.

N. procedura: DE/H/0470/001-002/IB/042/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INTRATECT anche nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«50 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037240140 (base 10) 13JHBD (base 32);

«100 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037240153 (base 10) 13JHBT (base 32);

«100 g/l soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037240165 (base 10) 13JHC5 (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Principio attivo: immunoglobulina umana normale (IgIV).

È autorizzata, altresì, per il medicinale sopracitato, nelle confezioni già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 037240052 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 037240064 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037240076 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037240088 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037240090 «100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 037240102 «100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 037240114 «100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037240126 «100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 037240138 «100 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml.

Eliminazione del PMF Sanquin.

Implementazione nelle etichette delle caratteristiche di sicurezza in accordo alla direttiva 2011/62/EU.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni, contraddistinte dai codici di A.I.C. 037240140, 037240153, 037240165, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni, contraddistinte dai codici di A.I.C. 037240140, 037240153, 037240165, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale, contraddistinte dai codici di A.I.C. 037240140, 037240153, 037240165, devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08047

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ginenorm».

Estratto determina AAM/PPA n. 1074 del 20 novembre 2018

Codice pratica: N1B/2017/1848BIS.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GINENORM anche nella confezione di seguito indicata:

Confezione:

«0,1 g soluzione vaginale» 3 flaconi in pe da 100 ml - A.I.C. n. 029135035 (base 10) 0VT45V (base 32).

Principio attivo: IBUPROFENE.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione della confezione già autorizzata come di seguito indicato:

da: A.I.C. n. 029135023 - «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 100 ml;
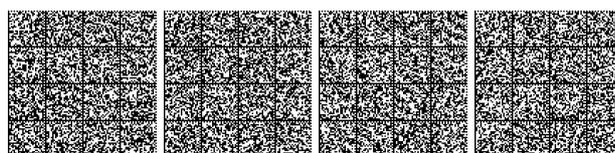
a: A.I.C. n. 029135023 - «0,1 g soluzione vaginale» 5 flaconi da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La nuova confezione, e quella già autorizzata (A.I.C. n. 029135023), devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08048

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ortodermina».

Estratto determina AAM/PPA n. 1075 del 20 novembre 2018

Codice pratica: N1B/2018/819BIS

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ORTODERMINA anche nella confezione:

Confezione:

«5% crema» tubo da 3 g - A.I.C. n. 005556030 (base 10) 059KTY (base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Principio attivo: lidocaina.

Titolare AIC: Sofar S.p.a. (codice fiscale n. 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze n. 40, 20060 Trezzano Rosa - Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08049

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico DSM Sinochem».

Estratto determina AAM/PPA n. 1112/2018 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/521.

Cambio nome: C1B/2018/2124.

Numero procedura europea: NL/H/3261/IB/004/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. (codice S.I.S. 3682), Alexander Fleminglaan 1, 2613AX Delft, The Netherlands (NL).

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO DSM SINOCHEM.

Confezione A.I.C. n.:

043981012 - «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine Pet/Al/Pe.

alla società Zentiva Italia S.r.l. (codice S.I.S. 8043), viale L. Bodio n. 37/b, 20158 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ZENTIVA LAB.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08050

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 1113/2018 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/385.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio sotto elencati medicinali fino ad ora registrate a nome della società Rivopharm UK Ltd (codice S.I.S. 3253), 30th
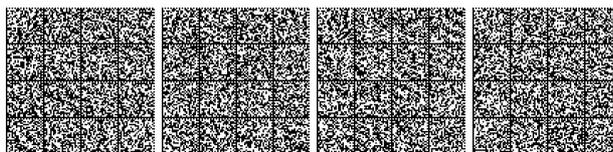
floor, 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NR, United Kingdom (UK).

Medicinale: LACIDIPINA EG.

Confezioni e numeri A.I.C.:

042436016 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

042436028 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

042436030 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

042436042 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

042436055 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

042436067 - «4 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al,

alla società Rivopharm Ltd (codice S.I.S. 4820), 17 Corrig Road, Dublin 18, Ireland (IE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08051

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sigillata»

Estratto determina AAM/PPA n. 1114/2018 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/438.

Cambio nome: C1B/2018/1882.

Numero procedura europea: SE/H/1646/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited (codice S.I.S. 3013), Fourth Floor, 20 Margaret Street, W1W 8 RS, London, Regno Unito (UK).

Medicinale: TADALAFIL SIGILLATA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

045020017 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045020029 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045020031 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045020043 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045020056 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045020068 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al,

alla società Zentiva Italia S.r.l. (codice S.I.S. 8043), viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Tadalafil Zentiva».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08052

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torvast»

Estratto determina AAM/PPA n. 1121 del 28 novembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/562.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Limited, con sede legale in Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito.

Medicinale: TORVAST.

Confezione e numeri A.I.C.:

033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

033007067 - «40» 30 compresse 40 mg;

033007079 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

033007081 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

033007093 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

033007244 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007257 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007269 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007271 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007283 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007295 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007307 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007319 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007321 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007333 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007345 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007358 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;
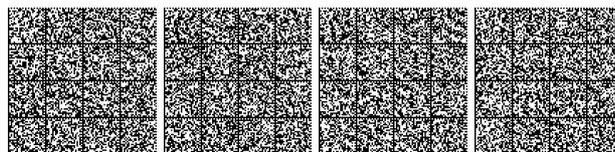
033007360 - «80 mg compresse rivestite con film» 200 (10×20) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007372 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/vinile;

033007384 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

033007396 - «5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033007408 - «10 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033007410 - «20 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033007422 - «40 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL,

alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, con codice fiscale 06954380157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08053

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Streptozocina Keocyt»

Estratto determina AAM/AIC n. 172 del 28 novembre 2018

Procedura europea n. FR/H/0598/001/DC e FR/H/0598/001/IB/001/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: STREPTOZOCINA KEOCYT nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Keocyt, con sede legale e domicilio fiscale in Immeuble Cap Sud - 106, Avenue Marx-Dormoy, 92120 Montrouge, Francia (FR).

Confezione: «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045123015 (in base 10) 1C11G7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 36 mesi.

Composizione:

principio attivo: 1 g del principio attivo streptozocina (la concentrazione della soluzione ricostituita prima della diluizione è di 100 mg/ml);

eccipienti: acido citrico anidro, sodio idrossido per correggere il pH.

Produttore responsabile del rilascio lotti: Valdepharm, Parc industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil, Francia.

Indicazioni terapeutiche: «Streptozocina Keocyt» è indicata per la terapia sistemica dei pazienti adulti con tumori neuroendocrini G1 o G2 ben differenziati di origine epatica inoperabili, in fase avanzata o metastatica, progressivi e/o sintomatici, in associazione a 5-Fluorouracile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045123015 «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045123015 «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08054

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Teva Italia»

Estratto determina n. 1877/2018 del 27 novembre 2018

Medicinale: IVABRADINA TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C: Teva Italia S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pe/Al/Pe - A.I.C. n. 045311560 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pe/Al/Pe - A.I.C. n. 045311572 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pe/Al/Pe con calendario - A.I.C. n 045311584 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pe/Al/Pe con calendario - A.I.C. n 045311596 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: principio attivo: ivabradina (come cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
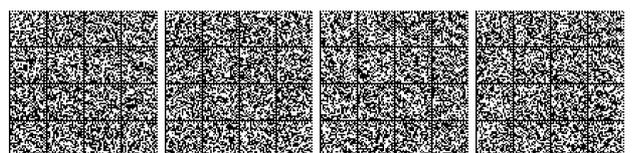
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Teva Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08055

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Mylan».

Estratto determina n. 1878/2018 del 27 novembre 2018

Medicinale: TEICOPLANINA MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«100 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044279014 (in base 10);

«100 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279026 (in base 10);

«100 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279038 (in base 10);

«200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044279040 (in base 10);

«200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279053 (in base 10);

«200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279065 (in base 10);

«400 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044279077 (in base 10);

«400 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279089 (in base 10);

«400 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 044279091 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale.

Validità prodotto integro:

flaconcini non aperti: due anni;

soluzione ricostituita e diluita: la stabilità fisica e chimica in uso della soluzione ricostituita e diluita, preparata secondo le raccomandazioni, è stata dimostrata per ventiquattro ore a temperatura compresa tra 2° e 8°C.

Da un punto di vista microbiologico il farmaco deve essere utilizzato immediatamente. Se la soluzione non viene utilizzata immediatamente, i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima della somministrazione sono responsabilità dell'utilizzatore e non devono di norma superare le ventiquattro ore ad una temperatura compresa tra 2°C e 8°C, a meno che la ricostituzione e la diluizione non siano avvenute in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a una temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo: teicoplanina;

eccipienti: cloruro di sodio, idrossido di sodio (per adattamento del pH).

Produttore del principio attivo: Zhejiang Medicine Co., Ltd., Xinchang Pharmaceutical Factory (Xinchang Pharma), 98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang, Zhejiang Province, 312 500 Cina.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario: Mylan Laboratories Limited (Sterile Product Division), Opposite IIM, Bilekahalli, Bannerghatta Road, 560076 Bangalore, India;

confezionamento secondario:

Central Pharma (Contract Packing) Limited, Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ, Regno Unito;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI), Italia;

PKL Service GmbH & Co KG, Haasstrasse 8, 64293 Darmstadt, Germania;

controllo lotti:

Agila Specialties Polska SP. Z o.o., 10, Daniszewska Str, 03-230 Varsavia, Polonia;

Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria;

Pharmavalid Ltd., Tátra utca 27/b, 1136, Budapest, Ungheria;

rilascio lotti:

Agila Specialties Polska SP. Z o.o., 10, Daniszewska Str, 03-230 Varsavia, Polonia;

Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria;

Mylan S.a.s., 117 Allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

«Teicoplanina Mylan» è indicato negli adulti e nei bambini dalla nascita per il trattamento parenterale delle seguenti infezioni:

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli,

infezioni delle ossa e delle articolazioni,

polmonite acquisita in ospedale,

polmonite acquisita in comunità,

infezioni complicate del tratto urinario,

endocardite infettiva,

peritonite associata a dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD),

batteriemia che si verifica in associazione con una delle indicazioni sopraelencate.

«Teicoplanina Mylan» è anche indicato come terapia orale alternativa nel trattamento di diarrea e colite associate a infezione da *Clostridium difficile*.

Ove appropriato, teicoplanina può essere somministrata in associazione con altri farmaci antibatterici. Si tengano in considerazione le linee guida ufficiali circa l'appropriato utilizzo degli antibiotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
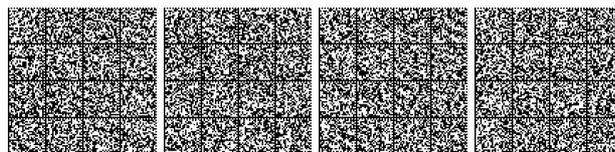
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teicoplanina Mylan» è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 044279014, n. 044279026, n. 044279038, n. 044279040, n. 044279053 e n. 044279065: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con A.I.C. n. 044279077: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo (RNRL);

per le confezioni con A.I.C. n. 044279089 e n. 044279091: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08056

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Dr. Reddy's».

Estratto determina n. 1880/2018 del 27 novembre 2018

Medicinale: IBUPROFENE DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., piazza S. Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«400 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 045826017 (in base 10);

«400 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 045826029 (in base 10);

«600 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 045826031 (in base 10);

«600 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 045826043 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di soluzione contiene 4 mg di ibuprofene;

ogni sacca da 100 ml contiene 400 mg di ibuprofene;

ogni sacca da 150 ml contiene 600 mg di ibuprofene;

eccipienti: trometamolo, sodio cloruro, acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH), sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo: Basf Corporation, Highway 77 South, Bishop, Texas, 78343 Stati Uniti.

Produttore/i del prodotto finito: Biomendi S.A., Polígono Industrial de Bernedo s/n, Bernedo Álava, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Ibuprofene 400 mg è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto di intensità moderata e per il trattamento sintomatico a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa è clinicamente giustificata dal fatto che non sono possibili altre vie di somministrazione.

Ibuprofene 600 mg è indicato negli adulti per il trattamento a breve termine del dolore acuto di intensità moderata, quando la somministrazione per via endovenosa è clinicamente giustificata dal fatto che non sono possibili altre vie di somministrazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibuprofene Dr. Reddy's» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08057

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia della Beata Madre Teresa di Calcutta, in Livorno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2018, la Parrocchia della Beata Madre Teresa di Calcutta, con sede in Livorno, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia Santa Teresa di Calcutta, con sede in Livorno.

18A08059

Riconoscimento della soppressione del Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Monte, in Bevagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2018, viene soppresso il Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Monte, con sede in Bevagna (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, con sede in Spoleto (PG).

18A08060

Riconoscimento della soppressione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in Cagliari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2018, viene soppressa la Parrocchia della Sacra Famiglia, con sede in Cagliari.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Sant'Avendrace, con sede in Cagliari.

18A08061

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2018).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 106, prima colonna, all'art. 21, dove è introdotto l'art. 13-*bis*, comma 1,

dove è scritto:

«1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore può disporre per ragioni di *0.*, nei…»,

leggasi:

«1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore può disporre per ragioni di *sicurezza*, nei…».

18A08127

Comunicato relativo alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2018).

Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 2, seconda colonna, nell'introdotto art. 6-*bis*, al comma 2, quinto rigo,

dove è scritto: «…nati fuori *dal* matrimonio, non…»,

leggasi: «…nati fuori *del* matrimonio, non…».

Alla pag. 4, prima colonna, all'art. 8,

dove è scritto: «…al comma 1, capoverso 2-*ter*, le parole: ", salva la valutazione del caso concreto." sono…»,

leggasi: « …al comma 1, capoverso 2-*ter*, le parole: ", salva la valutazione del caso concreto" sono…»;

inoltre,

dove è scritto: «…al comma 2, capoverso 2-*ter*, le parole: ", salva la valutazione del caso concreto." sono…»,

leggasi: «…al comma 2, capoverso 2-*ter*, le parole: ", salva la valutazione del caso concreto" sono…».

Alla pag. 5, prima colonna, nell'introdotto art. 9.1, al dodicesimo rigo,

dove è scritto: «…tenuti, all'atto *di* presentazione dell'istanza, ad…»,

leggasi: «…tenuti, all'atto *della* presentazione dell'istanza, ad…».

Alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 21-*ter*, al comma 1, lettera *b)*, al terzo rigo,

dove è scritto: «…ai casi di cui presente comma è…»,

leggasi: «…ai casi di cui *al* presente comma è…»;

inoltre, nella stessa colonna, al quintultimo rigo,

dove è scritto: «…mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà*,* è punito…»,

leggasi: «…mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito…».

Alla pag. 9, seconda colonna, ventesimo rigo,

dove è scritto: «…dei soggetti con il medesimo solidalmente *obbligato* che rifiuti…»,

leggasi: «…dei soggetti con il medesimo solidalmente *obbligati* che rifiuti…».

Alla pag. 10, seconda colonna, nella rubrica dell'introdotto art. 26-*bis*,

dove è scritto: «(Piano di emergenza *interno* per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).»,

leggasi: «(Piano di emergenza *interna* per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).».

Alla pag. 11, seconda colonna, nell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-*quater*, al quarto rigo,

dove è scritto: «…chiede al competente ufficio motorizzazione civile…»,

leggasi: «…chiede al competente ufficio *della* motorizzazione civile…»

e, nel medesimo comma, ultimo periodo,

dove è scritto: «L'ufficio motorizzazione civile…»,

leggasi: «L'ufficio *della* motorizzazione civile…».

Inoltre, nella medesima colonna,

dove è scritto: « 7-*bis*. *Alla* violazione delle disposizioni…»,

leggasi: « 7-*bis*. *Per la* violazione delle disposizioni…».

Sempre al comma 7-*bis*, nel secondo periodo,

dove è scritto: «…all'ufficio motorizzazione civile competente…»,

leggasi: «…all'ufficio *della* motorizzazione civile competente…».

Al comma 7-*ter*,

dove è scritto: «7-*ter*. *Alla* violazione delle disposizioni…»,

leggasi: «7-*ter*. *Per la* violazione delle disposizioni…».

Alla pag. 12, prima colonna, al diciannovesimo rigo,

dove è scritto: «…ufficio motorizzazione civile, previa consegna…»,

leggasi: «…ufficio *della* motorizzazione civile, previa consegna…».

Alla stessa colonna, al ventitreesimo rigo,

dove è scritto: «L'ufficio motorizzazione civile provvede…»,

leggasi: «L'ufficio *della* motorizzazione civile provvede…».

Infine, al trentunesimo rigo,

dove è scritto: «…di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente…»,

leggasi: «…di circolazione all'ufficio *della* motorizzazione civile competente…».

Nella medesima pagina, seconda colonna, al terzo rigo,

dove è scritto: «…euro *1032*.»,

leggasi: «…euro *1.032*.»;

al quinto rigo,

dove è scritto: «…anni *e la* multa da euro 206 a euro *2064* e si procede…»,

leggasi: «…anni *della* multa da euro 206 a euro *2.064* e si procede…».

Alla pag. 14, prima colonna, al secondo rigo,

dove è scritto: «…non regolamentare, sono *individuate* le modalità,…»,

leggasi: «…non regolamentare, sono *individuati* le modalità,…».

Alla pag. 15, prima colonna, all'art. 35-*quater*, comma 2, lett. *b)*, penultimo rigo,

dove è scritto: «…con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;»,

leggasi: «…con modificazioni*,* dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

18A08128

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-292) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.